**SCHEMA** **DI** **CONVENZIONE** **PER** **LA** **CO-PROGETTAZIONE** **E** **LA** **GESTIONE** **DI** **“INTERVENTI FINALIZZATI A PROMUOVERE IL RIUTILIZZO SOCIALE DEI BENI CONFISCATI** **ALLA** **CRIMINALITÀ** **ORGANIZZATA** **A** **VALERE** **SULLA** **SUB** **AZIONE** **8.2.2.** **PUGLIA** **FESR-** **FSE** **+** **2021-2027”.**

L'anno Duemilaventicinque, il giorno del mese di TRA:

- il **Comune** **di** **Taurisano**, nella persona del ……………….., …………, nat.. a il

../../……., domiciliato per la carica presso il Municipio, che interviene nel presente atto, ai sensi

dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, per dare esecuzione alla Determinazione dirigenziale n. ----

/2025 del --/--/2025, esecutiva ai sensi di Legge;

E

- --------------------------------------, di seguito denominato Soggetto Partner, con sede in xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, rappresentato da xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, in qualità di Presidente e legale rappresentante pro tempore

Di seguito congiuntamente Le Parti

# PREMESSO:

**CHE** con D.G.R. n. 312 del 17.03.2025 “Programma Regionale (PR) Puglia FESR-FSE 2021-2027. Priorità 8 “Welfare e Salute” - Azione 8.2 Interventi finalizzati a promuovere la qualità dell’abitare e l’accesso ai servizi. Sub- Azione 8.2.2. “Riuso di beni immobili, compresi beni confiscati alla criminalità organizzata, e/o terreni se strettamente funzionali e connessi ad una struttura utile a creare spazi di comunità”. Atto di indirizzo per la selezione delle operazioni. Variazione al Bilancio di previsione 2025 e pluriennale 2025- 2027, ai sensi della l.r. n. 28/2001 e ss.mm.ii. e dell’art. 51 c.2 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. per € 11.000.000,00”, la Giunta Regionale ha:

* deliberato la somma di € 11.000.000,00 a valere sulla Priorità 8 “Welfare e salute”, Azione 8.2 “Interventi finalizzati a promuovere la qualità dell’abitare e l’accesso ai servizi”, Sub-Azione 8.2.2. “Riuso di beni immobili, compresi beni confiscati alla criminalità organizzata, e/o terreni se strettamente funzionali e connessi ad una struttura utile a creare spazi di comunità” del PR Puglia 2021-2027, per la selezione di interventi finalizzati a promuovere il riutilizzo sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata, di proprietà dei Comuni della regione Puglia;
* stabilito che soggetti proponenti sono i Comuni della Regione Puglia che, ai sensi del D.lgs. n. 159/2011, risultano assegnatari di un bene confiscato e che alla data di presentazione dell’istanza di finanziamento risulti inutilizzato;
* deliberato che, l’importo del contributo massimo concedibile per ciascuna proposta progettuale è di € 1.000.000,00, mentre l’importo progettuale, per singolo intervento, non potrà essere inferiore ad € 250.000,00;
* deliberato che, al fine di garantire il rispetto del preminente interesse pubblico comunitario, nazionale e regionale a una sollecita realizzazione dell’opera, il Beneficiario del finanziamento si impegni ad avviare i lavori entro 9 mesi dalla sottoscrizione del Disciplinare regolante i rapporti tra Regione e Soggetto Beneficiario, pena la facoltà della Regione di procedere alla revoca del finanziamento;

**CHE** la Regione Puglia, con Determinazione n. 33 del 26/03/2025, integrata con Determinazione n. 34 del 31/03/2025, ha provveduto ad “approvare e pubblicare l’Avviso pubblico “PUGLIA BENI COMUNI” per la selezione, con procedura valutativa “a graduatoria”, di interventi finalizzati a promuovere il riutilizzo sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata [...] e il Disciplinare [...] regolante i rapporti tra la Regione Puglia e il Soggetto beneficiario” completo dei relativi allegati”;

**CHE** con Delibera di Giunta Comunale del Comune di Taurisano n. 132 del 09.07.2025, l’organo comunale deliberava “DI MANIFESTARE l’interesse alla partecipazione all’avviso Pubblico “Puglia Beni Comuni” per la selezione di interventi finalizzati a promuovere il riutilizzo sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata a valere sulla sub azione 8.2.2. “riuso di beni immobili, compresi beni confiscati alla criminalità organizzata, e/o terreni se strettamente funzionali e connessi ad una struttura utile a creare spazi di comunità” - Programma Regionale (Pr) Puglia Fesr-Fse+ 2021-2027. Priorità 8 “Welfare E Salute” -Azione 8.2 “Interventi finalizzati a promuovere la qualità dell’abitare e l’accesso ai servizi (Fesr)”;

**DI** **INDIVIDUARE** per l’attuazione dell’intervento di che trattasi l’immobile sito in Via Monte San Gabriele ed identificato al NCEU fg 7 p.lla 1741; in considerazione del possesso dello stesso bene dei requisiti richiesti dal bando regionale e dell’ubicazione dello stesso immobile che rientra nel percorso di riqualificazione urbana già avviato dall’Amministrazione Comunale;

**CHE** con Determinazione n. del\_\_\_\_\_\_, il Comune di Taurisano provvedeva ad approvare “AVVISO

PUBBLICO FINALIZZATO ALL’INDIVIDUAZIONE DI ENTI DEL TERZO SETTORE DISPONIBILI PER LA CO- PROGETTAZIONE E SUCCESSIVA GESTIONE DEL PROGETTO “RIUSO DI BENI IMMOBILI, CONFISCATI ALLA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA, E TERRENI STRETTAMENTE CONNESSI ALLA STRUTTURA UTILI A CREARE SPAZI DI COMUNITA’”, NELL’AMBITO DELL’AVVISO PUBBLICO “PUGLIA BENI COMUNI” PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI FINALIZZATI A PROMUOVERE IL RIUTILIZZO SOCIALE DEI BENI

CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA – Iniziativa promossa da Regione Puglia – Segreteria Generale della Presidenza – Sezione Sicurezza Cittadino, Politiche per le Migrazioni, Antimafia sociale – PR PUGLIA 2021- 2027 Priorità 8 “Welfare e salute” – Ob. Spec. RSO4.3 – Az. 8.2” e i relativi allegati;

# TUTTO CIÒ PREMESSO

le Parti, prendendo atto che la narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente Atto, addivengono alla stipula della presente Convenzione, in virtù della quale si conviene e si accetta quanto segue:

# Art. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione ha per oggetto la regolamentazione del rapporto di collaborazione, finalizzato alla realizzazione degli interventi descritti nell’Avviso pubblico e nella Deliberazione di Giunta Municipale di cui in premessa, con particolare riferimento al riutilizzo sociale del bene confiscato alla criminalità organizzata, costituito dall'immobile sito in Via Monte San Gabriele ed identificato al NCEU fg 7 p.lla 1741,meglio definito nell’allegata scheda dell'immobile sub A, e previsto nella proposta progettuale presentata da --------

- all'atto di partecipazione dell'Avviso pubblico, come successivamente declinata ed integrata

nell'ambito del Tavolo di co-progettazione e nel progetto definitivo che sono agli atti presso il Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni del Comune di Taurisano.

Nell'ambito della definizione della co-progettazione, il suddetto immobile è affidato gratuitamente, mantenendo in capo all'Amministrazione una parte degli oneri per la manutenzione straordinaria, salve eventuali migliorie a carico del soggetto, ivi compreso eventuali arredi e attrezzature aggiuntive rispetto a quelle fornite e presenti nell’immobile stesso.

In ogni caso, il Soggetto Partner dovrà farsi carico del pagamento delle utenze attive o da attivare secondo necessità.

Rimangono in capo all'Amministrazione la fornitura degli arredi e della strumentazione prevista in sede di co-progettazione e progetto definitivo.

Le Prestazioni stabilite nel progetto definitivo sono erogate nel rispetto delle finalità sociali e pubbliche stabilite dall'Amministrazione e sono caratterizzate per la complessità e la pluralità di attività, definite per obiettivi:

* + adottare strategie di contrasto ai fenomeni criminosi e di promozione alla cultura della legalità, attraverso il riutilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata;
  + realizzare interventi di cittadinanza sociale con finalità culturali che abbiano come effetto ricadute sociali e che possano generare circoli virtuosi di rigenerazione del tessuto urbano e sociale.

# Art. 2 - ULTERIORI INIZIATIVE ED ATTIVITÀ CONSENTITE

In aggiunta alle Prestazioni ed alle attività descritte da questa Convenzione, è facoltà del Soggetto Partner realizzare ed erogare ulteriori attività senza oneri o contributi a carico dell'Amministrazione a condizione che:

1. questa facoltà sia stata prevista in sede di proposta progettuale;
2. le attività e le iniziative siano finalizzate ad un innalzamento qualitativo delle risposte offerte ai bisogni espressi, nel rispetto delle finalità indicate da questa Convenzione.

Le attività ulteriori devono essere preventivamente comunicate al RUP affinché ne valuti la compatibilità con il Documento di co-progettazione e il Progetto Complessivo.

La gestione del bene sopra meglio specificato, in ogni caso, deve avvenire senza scopo di lucro per finalità sociali e che non deve essere previsto alcun onere diretto a carico dei fruitori dei beni e/o servizi forniti. Con specifico verbale il RUP autorizza il Soggetto Partner a svolgere le iniziative e le attività ulteriori.

# Art. 3 - DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione ha durata di dieci anni con decorrenza del verbale di consegna debitamente sottoscritto dalle Parti. Alla luce di nuove e sopravvenute esigenze, le Parti si impegnano a concordare eventuali proroghe e/o rinnovo, sulla base di sopravvenienze fattuali e normative.

# Art. 4 - ADEMPIMENTI DEL SOGGETTO PARTNER

Il Soggetto Partner si impegna a:

* realizzare ogni singolo intervento individuato nel progetto definitivo nonché in coerenza con le tempistiche previste dal cronoprogramma procedurale previste nell'Avviso pubblico "PUGLIA BENI COMUNI” approvato con Determinazione della Regione Puglia n. 33 del 26/03/2025, integrata con Determinazione n. 34 del 31/03/2025, con inizio delle attività entro e non oltre 3 (tre) mesi dalla conclusione dei lavori di riqualificazione dell'immobile;
* impiegare risorse umane in conformità alle previsioni di cui all’art. 7 della presente

Convenzione;

* relazionare l'andamento progettuale con cadenza semestrale, nelle modalità indicate dall'Amministrazione;
* stipulare apposite polizze assicurative per danni all'immobile e per la responsabilità civile verso i dipendenti e i terzi ai sensi dell'art. 19 della presente Convenzione;
* osservare la vigente normativa in materia di protezione dei dati personali;
* osservare le disposizioni di cui all'art. 2 del D. Lgs. 39/2014;
* garantire l'obbligo di riservatezza su notizie e/o informazioni di cui il Soggetto Partner, in quanto incaricato dell’espletamento di un pubblico servizio, sia venuto a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni, nel rispetto della normativa vigente;
* vigilare sullo svolgimento dei servizi, avendo cura di verificare che il personale impiegato nel servizio rispetti i diritti, la dignità degli utenti e che le attività siano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche di settore;
* provvedere all'esecuzione delle attività convenzionate con organizzazione di mezzi e personale necessari e con gestione a proprio rischio, garantendo la sostenibilità economico- finanziaria del progetto;
* assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa europea e nazionale;
* realizzare gli interventi progettuali senza arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, nel pieno rispetto del DNSH;
* garantire il rispetto dei principi alla base dell'Avviso pubblico “PUGLIA BENI COMUNI” approvato con Determinazione della Regione Puglia n. 33 del 26/03/2025, integrata con Determinazione n. 34 del 31/03/2025 quali promuovere l'inclusione socioeconomica delle comunità emarginate, delle famiglie a basso reddito e dei gruppi svantaggiati, incluse le persone con bisogni speciali;
* comunicare all'Amministrazione il titolare effettivo ai fini degli adempimenti antiriciclaggio;
* rispettare tutti gli obblighi della presente Convenzione;

**Art. 5 - OBBLIGHI E ONERI SUL BENE**

Sono a carico del Soggetto Partner i seguenti obblighi ed oneri:

* l'onere delle spese inerenti alla manutenzione ordinaria; il pagamento delle spese di gestione, comprese le utenze;
* la restituzione del bene oggetto di convenzione nella sua integrità e con le eventuali migliorie, salvo il naturale deperimento d'uso;
* stipula di apposita polizza assicurativa sull'immobile ai sensi dell'art. 19.

# Art. 6 - PRINCIPIO DI COLLABORAZIONE

Con la sottoscrizione della presente Convenzione, il Soggetto Partner assume l'impegno — in attuazione del principio di buona fede — di comunicare all’Amministrazione le criticità e le problematiche che dovessero insorgere al fine di poter scongiurare conflitti tra le Parti.

L'Amministrazione si impegna a collaborare con il Soggetto Partner per la realizzazione del Progetto.

# Art. 7 - RISORSE UMANE COINVOLTE NEL PROGETTO

Il Soggetto Partner si impegna ad avvalersi, per la realizzazione delle attività di progetto, di personale qualificato, in possesso di titolo di studio e competenze professionali congrui agli interventi da svolgere.

Il rapporto di lavoro con il personale dipendente, con i collaboratori, e con le risorse umane ad altro titolo coinvolte nel servizio, è ad esclusivo carico dell'’ETS Partner ed è regolato dalle norme di legge, dal CCNL di settore, dagli accordi con le OO.SS. Confederali, Provinciali ed aziendali più rappresentative, nonché da eventuali contratti integrativi.

Il Soggetto Partner è tenuto ad adempiere agli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori ed a osservare a vigente normativa in materia di igiene e di sicurezza del lavoro di cui al D. Lgs n. 81/2008, nonché a rispettare le norme contrattuali, retributive, previdenziali, assicurative vigenti in materia.

Il Comune di Taurisano è sollevato da tutti gli aspetti retributivi, contributivi, assicurativi ed infortunistici concernenti il personale impiegato nel servizio.

Il personale impiegato nel servizio è tenuto a:

* 1. svolgere i propri compiti con diligenza ed impegno;
  2. assumere, nei rapporti con i fruitori dei servizi, un comportamento improntato al rispetto della dignità, dei bisogni e delle esigenze di cura;
  3. osservare il segreto professionale;
  4. collaborare con tutti i Soggetti coinvolti nel servizio ed attuare i programmi e gli indirizzi, in coerenza con la missione e gli obiettivi della presente Convenzione.

È fatto divieto per il personale coinvolto nel servizio di accettare, qualunque titolo, contributi in denaro dall'utenza.

**Art. 8 – GOVERNANCE**

Il Soggetto “Partner” del Comune nella co-progettazione, è parte attiva nella concretizzazione del modello direzionale, gestionale e organizzativo individuato e proposto in sede di offerta progettuale.

L'assetto organizzativo complessivo della governance del Progetto nonché di progettazione di eventuali nuovi interventi, è quello proposto dal Soggetto in sede di offerta e derivante dalla co- progettazione. L'assetto organizzativo proposto potrà essere integrato in accordo tra le Parti in sede di co-progettazione.

Al Soggetto partner, quale soggetto gestore, compete, oltre all'attività di gestione previste dal Progetto, l'organizzazione, gestione e valutazione delle attività svolte e degli interventi eseguiti.

# Art. 9 - MONITORAGGIO DELLE ATTIVITÀ

L'Amministrazione mantiene le seguenti funzioni di governance sulla corretta esecuzione delle attività progettuali, sia sul piano istituzionale sia su quello tecnico di programmazione e gestione, provvedendo a:

* curare la programmazione generale del progetto con l'obiettivo di realizzare la piena rispondenza tra interventi messi in atto e bisogni dei beneficiari, avendo riguardo alle risorse a disposizione;
* vigilare e verificare la qualità dei servizi e degli interventi offerti;
* eseguire il controllo sul regolare svolgimento del servizio in fase di esecuzione nonché al termine dello stesso, al fine di verificare i risultati conseguiti durante tutte le fasi del progetto;

Ai fini del monitoraggio sulle attività svolte, con cadenza semestrale, il Soggetto partner dovrà trasmettere una relazione riepilogativa nella quale saranno declinate nel dettaglio le attività svolte, i risultati raggiunti, le eventuali criticità rilevate e le proposte di miglioramento.

L'Amministrazione comunale, senza oneri aggiuntivi per la stessa, può chiedere altre forme di rendicontazione sull'andamento dei servizi e delle attività erogate, concordando tempi e modi con il Soggetto partner. L'Amministrazione può richiedere gli opportuni chiarimenti sui dati, sui report e sulla documentazione di rendicontazione. Il Soggetto partner dovrà fornire tempestivamente i chiarimenti richiesti.

# Art. 10 - VERIFICHE E CONTROLLI

La verifica riguardante la conformità al progetto presentato e lo svolgimento dello stesso è rimessa al Responsabile Unico del Progetto, coadiuvato da Referenti, all'uopo individuati, i quali potranno effettuare sopralluoghi presso la sede operativa del Soggetto partner e/o presso l'immobile individuato per lo sviluppo del progetto. A tal fine, il Soggetto partner è obbligato a fornire al Responsabile Unico del Progetto e ai referenti ogni informazione e documentazione attinente all’andamento del progetto. I sopralluoghi potranno essere formalizzati a mezzo di apposito verbale debitamente sottoscritto dalle parti.

# Art. 11 - RIAPERTURA TAVOLO DI CO-PROGETTAZIONE E MODIFICHE

L'Amministrazione comunale si riserva in qualsiasi momento la facoltà di richiedere al Soggetto partner la ripresa del tavolo di co-progettazione, per procedere all'integrazione ed alla diversificazione delle tipologie di intervento, alla luce di modifiche che si rendessero necessarie o dall'emergere di nuovi bisogni. Eventuali integrazioni saranno disciplinate, previo accordo formalizzato e sottoscritto tra le Parti, con apposite appendici alla presente Convenzione.

Con la sottoscrizione della presente Convenzione, il Soggetto partner accetta espressamente di eseguire tutte le modifiche di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall'Amministrazione purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività e non comportino a carico dello stesso Soggetto maggiori oneri. Nessuna variazione potrà essere introdotta dal Soggetto partner se non concordata con l'Amministrazione.

# Art. 12 - RESPONSABILITÀ

Il Soggetto partner è responsabile nei confronti dell’Amministrazione comunale dell'esatto

adempimento delle prestazioni oggetto della Convenzione.

Il Soggetto partner è, altresì, responsabile nei confronti del Comune di Taurisano e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all'esecuzione della Convenzione, anche se derivanti dall’operato dei suoi dipendenti e consulenti.

È fatto obbligo al Soggetto partner di mantenere l’Amministrazione sollevata ed indenne da richieste

di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

Il Soggetto partner è costituito custode della cosa concessa ed è direttamente responsabile verso il Comune di Taurisano ed i terzi dei danni causati per sua colpa da spandimento di acque, fughe di gas, ecc. e da ogni altro abuso o trascuratezza nell'uso della cosa oggetto della Convenzione.

# Art. 13 — CAUSE DI RISOLUZIONE DEL RAPPORTO

Oltre che per la scadenza naturale, la presente Convenzione può cessare per decadenza, revoca, risoluzione o recesso.

Viene pronunciata la decadenza del presente Accordo, previa diffida a provvedere/adempiere nel termine massimo di trenta giorni, nei seguenti casi:

* + mancata realizzazione degli interventi descritti nell'Avviso pubblico, nel progetto definitivo e negli atti ad esso conseguenziali o comunque collegati;
  + mutamento dell'uso del bene pattuito;
  + esercizio di attività diverse da quelle ammesse senza la preventiva autorizzazione

dell’Amministrazione Comunale;

* + scioglimento del Soggetto partner o sua accertata procedura in atto;
  + gravi mancanze o negligenze nella manutenzione;
  + inosservanza da parte del Soggetto partner di norme, regolamenti comunali, nonché grave inadempienza agli obblighi previsti dalla presente Convenzione.

La Convenzione inoltre sarà oggetto di revoca d'Ufficio, senza l'osservanza di ogni ulteriore formalità, nei seguenti casi:

* + qualora dalle informazioni acquisite dal Prefetto, sulla moralità degli organi del Soggetto partner o sul personale impiegato dallo stesso, a qualsiasi titolo, per l'espletamento delle attività sui beni affidati, dovessero emergere a carico di taluno degli stessi, elementi tali da far ritenere possibile che detti soggetti possano subire tentativi d’infiltrazione o condizionamenti mafiosi nello svolgimento della propria attività;
  + qualora il concessionario ceda a terzi, anche parzialmente, senza alcuna preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale il bene oggetto della Convenzione;
  + per sopravvenuti motivi di pubblico interesse;
  + in ogni altro caso previsto dalla legge.

L'Amministrazione comunale si riserva altresì la facoltà di risolvere la Convenzione, dandone comunicazione scritta all'partner, nei seguenti casi:

* + grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi indicati in Convenzione;
  + reiterata sospensione o immotivata interruzione delle attività per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
  + utilizzo improprio di qualsivoglia notizia o dato di cui l'Ente gestore è venuta a conoscenza nell'esercizio dei compiti affidati;
  + violazione dei diritti degli utenti;
  + ogni altro caso previsto dalla legge.

L'Amministrazione, inoltre, ha diritto di recedere dalla Convenzione in tutti gli altri casi previsti dalla legge. Pronunciata la decadenza o la revoca, oppure esercitati il recesso o la risoluzione, l'immobile dovrà essere acquisito alla piena disponibilità del Comune con le eventuali migliorie riportate, senza obbligo di indennizzo alcuno e il Partner sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, nonché alla corresponsione delle maggiori spese che l'Amministrazione Comunale dovrà sostenere per il periodo residuo oggetto di Convenzione.

Nel caso di inottemperanza dei termini e dei modi indicati precedentemente l'Amministrazione Comunale procederà allo sgombero coattivo d'ufficio a spese del Soggetto partner, senza alcun pregiudizio di ogni altra azione che potesse competere.

# Art. 14 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

La presente Convenzione è subordinata al regolare esito delle verifiche in ordine alle capacità generali del soggetto gestore a contrarre con la P.A. In caso di esito negativo delle predette verifiche la presente Convenzione si intende risolta di diritto.

I contraenti concordano e dichiarano che la presente Convenzione è stipulata sotto condizione risolutiva, ex art. 11 del D.P.R. n. 252/98. L'ETS Partner, in applicazione del Protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e delle concessioni dei servizi pubblici, dichiara di essere stato informato del contenuto del Protocollo d'Intesa siglato il 9 ottobre 2012 fra la Prefettura di Lecce e il Comune di Taurisano e dà atto che il rapporto negoziale è regolato dalle prescrizioni in esso contenute che qui si intendono accettate.

# Art. 15 - MIGLIORIE

Alla cessazione della Convenzione le addizionali o le migliorie apportate al bene sono di diritto acquisite gratuitamente alla proprietà dell'Ente.

# Art. 16 - PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Ai sensi dell'art. 53, comma 16 — ter, del D. Lgs. 165/2001, l’ETS Partner attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi e negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

# Art. 17 - DIVIETO DI CESSIONE

Il Concessionario non può concedere a terzi, neanche parzialmente, il bene oggetto della presente Convenzione, né cedere a terzi, a qualunque titolo la presente Convenzione.

# Art. 18 — DIVIETO DI SUBCONCESSIONE

È fatto divieto al Soggetto partner di sub concedere la realizzazione delle attività previste nell'Avviso, nel progetto definitivo e negli atti collegati o, in ogni caso, di avvalersi di sub concessionari per la realizzazione di parte di esse.

# Art. 19 - POLIZZE ASSICURATIVE

Il Soggetto Partner si assume ogni responsabilità, sia civile che penale, in relazione alle attività dallo stesso espletate per la realizzazione di quanto previsto dal progetto. L'ETS Partner risponderà

di eventuali danni, a persone e/o cose, cagionati a terzi — compresi i beneficiari dell'attività — in relazione allo svolgimento di tutte le attività che formano oggetto della presente Convenzione e per l’intera durata del medesimo, intendendosi al riguardo integralmente sollevata l’Amministrazione da ogni pretesa, azione, domanda, molestia ed altro che possa derivare direttamente ed indirettamente dalla gestione del progetto in parola.

L'ETS Partner, inoltre, garantisce la copertura assicurativa dei propri operatori, e dei terzi in genere, (inclusi eventuali soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui lo stesso si avvalga) in relazione al servizio prestato, comprese tutte le operazioni ed attività inerenti, accessorie e complementari, senza eccezione alcuna.

L'Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni ed altro che dovesse accadere al personale del Soggetto Partner selezionato, o a terzi durante l'esecuzione delle attività oggetto del presente accordo convenzionale.

A copertura dei rischi del servizio, il Soggetto Partner produce in copia al Comune:

* polizza assicurativa per la copertura della responsabilità civile verso terzi n. ----- del ---- stipulata con -------- per un massimale pari ad € ---- con somma minima garantita di € -----

--- per qualsiasi evento o danno possa causarsi in conseguenza di esse, che dovrà essere mantenuta per tutta la durata della presente Convenzione.

Il Soggetto partner è responsabile per danni che dovessero accadere all'immobile, agli arredi, alla strumentazione e a tutto quanto presente nell'immobile e fornito dall'Amministrazione, durante l'esecuzione delle attività oggetto del presente accordo convenzionale.

A copertura dei detti rischi del servizio, il Soggetto Partner produce in copia al Comune:

* polizza assicurativa per danni all'immobile, agli arredi, alla strumentazione e a tutto quanto presente nell'immobile n. ------- del ----- stipulata con per un massimale pari

ad € ,------------------ , con somma minima garantita pari ad € scaturenti da incendio,

scoppio, fenomeni elettrici e qualsiasi altro evento, che dovrà essere mantenuta per tutta la durata della presente Convenzione.

I premi dovranno essere presentati con le periodicità previste dalle polizze stesse, onde verificare il permanere della validità nel corso della durata del servizio.

Resta precisato che costituirà onere a carico dell'ETS Partner il risarcimento degli importi dei danni

- o di parte di essi - che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione di assicurazioni insufficienti, la cui stipula non esonera il soggetto Partner stesso dalle responsabilità su di esso incombenti a termini di legge, né dal rispondere di quanto non coperto - totalmente o parzialmente - dalle sopra richiamate coperture assicurative.

Resta inteso tra le Parti che in alcun caso l’ETS potrà rivalersi nei confronti dell’Amministrazione comunale per i danni a cose e persone che possano essere in qualsiasi modo riconducibili alle attività della presente Convenzione.

Il Soggetto partner può stipulare polizze assicurative per i rischi derivanti da eventi di Forza Maggiore o per gli altri rischi operativi.

# Art. 20 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere fra l'Amministrazione Comunale e l'ETS Partner relativamente all'osservanza e all'attuazione delle prescrizioni di cui alla presente Convenzione, il Foro esclusivo competente sarà quello di Lecce.

# Art. 21 - SPESE RELATIVE ALLA CONVENZIONE

La presente Convenzione è esente dall'imposta di bollo, ai sensi degli artt. 10 e 17 del D. Lgs n.460/97. La registrazione sarà effettuata in caso d'uso.

# Art. 22 REFERENTI DELLA CONVENZIONE

Il Soggetto partner dovrà indicare, almeno 10 giorni prima dell'inizio delle attività, il nominativo e i contatti (email e cellulare) di uno o più referenti che dovrà/dovranno essere sempre reperibile/i da parte dell’Amministrazione Comunale.

Il/i referente/i dovrà/dovranno essere autorizzato/i, sin dall'inizio della prestazione, ad accogliere qualsiasi richiesta/segnalazione da parte dell’Amministrazione Comunale e a porre in essere tutte le misure atte alla rapida ed efficace soluzione di quanto segnalato. L'Amministrazione indicherà i propri referenti amministrativi e tecnici che cureranno la parte relativa alle attività amministrative e contabili legate alla Convezione.

# Art. 23 - ELEZIONE DOMICILIO

A tutti gli effetti di Legge, derivanti dal presente atto, il Soggetto partner elegge domicilio in --------

- alla Via -- .

# Art. 24 - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

La sottoscrizione della Convenzione e dei suoi allegati da parte del Soggetto partner equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di co-progettazione.

L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni della presente Convenzione deve essere effettuata, tenendo conto delle finalità perseguite con il contratto. In ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 del codice civile.

# Art.25 - ANAGRAFE TRIBUTARIA

Sempre agli effetti del presente atto, ed ai sensi del D.P.R. 02/11/1976, n.784 e successive modifiche ed integrazioni, le costituite parti dichiarano, sotto la propria responsabilità, di essere iscritte all'Anagrafe Tributaria come segue:

- Comune di Taurisano, …….., n. …. — …….. - Cod. Fisc ;

- ---------------- con sede in ------------------- alla Via , <> nella persona di

…………………, nato a --------------- (-) il — Cod. Fisc. ……….

# Art. 26 - NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione si farà riferimento alle disposizioni di legge e regolamenti nazionali e regionali vigenti in materia, nonché alle disposizioni del Codice Civile, in quanto compatibili.

# Art. 27 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Nel corso dello svolgimento delle attività connesse alla presente Convenzione, ciascuna delle Parti tratterà dati personali riferibili a dipendenti, amministratori, rappresentanti e/o collaboratori e/o aventi causa dell'altra Parte, motivo per il quale ciascuna di esse si impegna a procedere al trattamento di tali dati personali in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento EU 679/2016 e al D.Lgs. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018, in materia di protezione dei dati personali, nonché a tutte le norme di legge di volta in volta applicabili.

Le Parti si impegnano a condurre le attività di trattamento di dati personali sulla base dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza degli interessati, e solo ed esclusivamente per le finalità di cui alla presente Convenzione (Base giuridica: Contrattuale), nonché degli eventuali obblighi di legge (Base giuridica: Legale).

I dati personali raccolti rientrano nelle seguenti categorie:

Dati Comuni acquisiti direttamente presso le Parti: dati anagrafici, codice di identificazione fiscale (di dipendenti, amministratori, rappresentanti e/o collaboratori e/o aventi causa), dati di contatto (PEC, e-mail, contatti telefonici).

I predetti dati saranno trattati con supporti informatici e cartacei in modo da garantire idonee misure di sicurezza e riservatezza.

Dati di contatto:

Per il Soggetto partner Titolare del

Trattamento è ---------------------- , Con sede legale in ---------------- (--) Via eee , =, Contattabile all'indirizzo mail pec

Il Data Protection Officer è ----------------------- , Contattabile all'indirizzo mail PEC----------------

Per il Comune di Taurisano: Titolare del Trattamento è Comune di Taurisano contattabile ai seguenti

indirizzi: mail………….; PEC …………

Il Data Protection Officer è ……………, …………. contattabile ai seguenti indirizzi: ………….. — PEC

………

I dati personali raccolti nell'ambito di cui al presente Accordo saranno trattati da ciascuna delle Parti limitatamente al periodo di tempo necessario al perseguimento delle finalità di cui sopra. Nel caso in cui esigenze di tipo contabile/amministrativo ne richiedano la conservazione per periodi più estesi, gli stessi saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a 10 anni dal termine di scadenza della presente Convenzione.

Il Regolamento EU 679/2016 (artt. da 15 a 23) conferisce agli interessati l'esercizio di specifici diritti. In particolare, in relazione al trattamento dei propri dati personali, gli interessati hanno diritto 5 di chiedere l’accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, l'opposizione e la portabilità; inoltre possono proporre reclamo, nei confronti dell'Autorità di Controllo, che in Italia è il Garante per la Protezione dei Dati Personali. A tal proposito, ciascuna delle Parti si impegna a garantire l'esercizio di tali diritti da parte degli interessati. Dichiara, inoltre, espressamente di aver debitamente informato i propri dipendenti e/o collaboratori ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento EU 679/2016.

Per il Comune di Taurisano

Per il Soggetto partner